

## Condizioni generali (CG) del Contratto di raccordo di Infrastruttura

### 1. Cenni introduttivi

- 1.1 Secondo l'articolo 6 della Legge federale del 5 ottobre 1990 sui binari di raccordo ferroviario (LBR), l'impresa di trasporto ferroviario e il raccordato sono obbligati a regolare i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplini in particolare la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo. In applicazione della Legge sulle ferrovie (LF) sulla separazione dell'infrastruttura e del traffico ferroviario, le disposizioni dell'infrastruttura e quelle del traffico vengono disciplinate in due contratti distinti.
- 1.2 Le presenti Condizioni generali (in seguito denominate CG) sono parte integrante del Contratto di raccordo (Contratto di raccordo Infrastruttura).
- 1.3 La versione attuale e vincolante delle CG sarà di volta in volta pubblicata in Internet, all'indirizzo [www.sbb.ch/anschlussgleise](http://www.sbb.ch/anschlussgleise). L'edizione cartacea può essere richiesta a FFS Infrastruttura.
- 1.4 Le FFS si riservano il diritto di modificare le CG in qualsiasi momento. Eventuali modifiche delle Condizioni generali saranno debitamente comunicate al raccordato. Esse sono considerate come approvate senza opposizione nell'arco di un mese.

### 2. Definizioni

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 2 della LBR si intende per:
- a) **raccordato**: il titolare di un diritto reale su un binario di raccordo;
  - b) **raccordato a valle**: il raccordato il cui binario di raccordo è situato tra la rete ferroviaria o il binario principale e il binario di un raccordato a monte;
  - c) **raccordato a monte**: il raccordato che deve utilizzare il binario di un raccordato a valle per raggiungere la rete ferroviaria o il binario principale;
  - d) **contenente**: il titolare di un diritto contrattuale di utilizzazione del binario di raccordo, senza essere raccordato;
  - e) **ferrovia**: l'impresa ferroviaria (gestore dell'infrastruttura) alla cui rete è raccordato un binario di raccordo;
  - f) **binari di raccordo (BR)**: i binari principali, di collegamento e di carico;
  - g) **binari principali**: i binari che raccordano diversi binari di collegamento a partire dalla rete ferroviaria;
  - h) **binari di collegamento**: binari che raccordano il raccordato alla rete ferroviaria, al binario principale o al binario di un raccordato a valle;
  - i) **binari di carico**: i binari situati sul territorio ferroviario, utilizzati da uno o più raccordati e non appartenenti alla ferrovia;
  - k) **punto di congiunzione**: il punto d'incontro tra un binario di raccordo e la rete ferroviaria, il binario principale o un altro binario di collegamento;
  - l) **punto di consegna**: il punto dove, in base al contratto di raccordo, i carri ferroviari sono consegnati dalla ferrovia al raccordato e viceversa.

2.2 In termini di tecnica ferroviaria secondo il contratto di raccordo e la cifra SIA 469 concernente il mantenimento di opere costruttive si intende per:

- a) **BR:** binari, scambi, l'insieme di dispositivi di sicurezza, illuminazione dei binari e impianti di linee di contatto;
- b) **mantenimento:** l'insieme delle attività e dei provvedimenti atti ad assicurare la conservazione e i valori materiali e culturali di un'opera costruttiva.  
(mantenimento = sorveglianza + manutenzione + modificazione)
  - ♦ **sorveglianza:** determinare e valutare uno stato, rilasciando suggerimenti sull'ulteriore da farsi.
  - ♦ **controllo:** valutare uno stato facendo capo ai risultati ottenuti dalla sorveglianza e a eventuali indagini approfondite e rilasciare suggerimenti sull'ulteriore da farsi.
  - ♦ **manutenzione:** conservare o ripristinare un'opera costruttiva senza modificare essenzialmente le premesse.  
(manutenzione = conservazione + riparazione + rinnovo)
    - **conservazione (cura inclusa):** mantenere la funzionalità mediante provvedimenti semplici e regolari.
    - **riparazione:** ripristinare la sicurezza e la funzionalità per un periodo stabilito.
    - **rinnovo:** ripristinare interamente o parzialmente un'opera costruttiva, in modo che sia paragonabile allo stato originale.
  - ♦ **modificazione:** interventi su un'opera costruttiva finalizzati all'aggiornamento.

2.3 Ai sensi dell'articolo 17 della LBR, le FFS espletano la vigilanza sui binari di raccordo allacciati alla loro rete, mentre l'Ufficio federale dei trasporti vigila su tutti gli altri binari di raccordo.

### 3. Rapporti di proprietà fondiaria e acquisto di terreni

- 3.1 Spetta al raccordato acquistare il terreno per il binario e i diritti per la costruzione e l'esercizio del BR.
- 3.2 Se per il BR occorre utilizzare terreno appartenente alla ferrovia, le FFS mettono a disposizione l'area necessaria, di regola contro indennizzo.
- 3.3 Qualora non sia previsto altrimenti dal contratto di raccordo, il raccordato è proprietario del binario di raccordo, compresi lo scambio di raccordo, la linea di contatto e i dispositivi di sicurezza situati integralmente o in parte su territorio ferroviario.
- 3.4 Il raccordato è tenuto ad informare senza indugio le FFS in merito a modifiche dei rapporti giuridici.

### 4. Progettazione, costruzione e mantenimento del BR

- 4.1 Il raccordato è tenuto a costruire il BR e a curarne la manutenzione a proprie spese e seguendo le direttive dell'autorità di vigilanza. L'autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza è necessaria per qualsiasi progetto di costruzione, ampliamento, modifica e smantellamento (secondo la cifra

- 2.3). Tali progetti dovranno essere comunicati all'autorità di vigilanza con dovuto anticipo. Il programma di lavoro e le misure di sicurezza necessarie saranno definiti con le FFS. Se i lavori vengono svolti sul territorio ferroviario, le FFS assicurano, contro indennizzo, il servizio di sicurezza.
- 4.2 Le FFS si riservano la facoltà di progettare, costruire e mantenere, contro indennizzo, lo scambio di raccordo e tutte le altre componenti d'impianto menzionate nel contratto (parte che contempla gli obblighi). Restano riservati gli articoli 11 e 15 della LBR.
- 4.2.1 Le misure che le FFS, nella parte che contempla gli obblighi, ritengono necessarie per il mantenimento della sicurezza dell'esercizio nell'ambito della manutenzione costruttiva e del rinnovamento, saranno comunicate tempestivamente al raccordato, per quanto possibile, con un anticipo di un anno. Al tempo stesso le FFS comunicheranno i costi preventivati dei lavori da eseguire.
- 4.2.2 Se la sicurezza d'esercizio del dispositivo di raccordo e di quello di sicurezza non è più garantita o se la percorribilità dello scambio di raccordo non corrisponde più allo standard della linea, le FFS provvederanno autonomamente all'applicazione di provvedimenti urgenti per il mantenimento, dandone notizia al raccordato e addebitandogli le spese. Esse cureranno inoltre i legittimi interessi del raccordato e lo informeranno debitamente.
- 4.3 Il materiale di binario asportato in seguito all'installazione del dispositivo di raccordo resta di proprietà delle FFS.
- 4.4 Le FFS possono esigere, a posteriori, d'intesa con il raccordato e a spese di questi, l'installazione di attrezzature quali l'elettrificazione, l'illuminazione del binario di raccordo, la posa di apparecchi per la telecomunicazione, la costruzione di respingenti fissi più efficaci ecc., di cui sia dimostrata la necessità. L'adattamento, le opere aggiuntive e di smantellamento nonché i costi legativi sono disciplinati in base agli articoli 11, 14 e 15 della LBR.
- 4.5 Il raccordato si assumerà le spese per l'adattamento e l'ampliamento di impianti delle FFS originate dalla costruzione, dall'ampliamento e dall'esercizio del BR. Le FFS possono partecipare alle spese nella misura in cui sia possibile trarne vantaggi.
- 4.6 La sorveglianza del BR che esula dalla parte che contempla gli obblighi (parte facoltativa), va concordata dal raccordato con un'impresa specializzata nelle costruzioni ferroviarie, nell'ambito di un obbligo di mantenimento.
- 4.7 Il raccordato si assumerà le spese per la segnalazione di BR su strade e piazze, qualora detta segnalazione sia opportuna per motivi di sicurezza o necessaria rispetto alle particolari condizioni locali (art. 13, cpv. 2 LBR). Per quanto riguarda le strade pubbliche e le piazze, il raccordato parteciperà ai costi in base alle vigenti disposizioni di legge.
- 4.8 Al fine di evitare di mettere in pericolo persone e cose per causa di pericolose differenze di potenziale fra l'alimentazione di corrente ferroviaria e quella di corrente locale, sarà necessario, preventivamente o almeno un mese prima di iniziare i lavori, redigere un concetto completo di messa a terra e avvisare le FFS per tutti i casi di nuove costruzioni, modifiche o aggiunte. In particolare, va osservata l'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF, RS 734.42).
- 4.9 Per quanto riguarda i fabbricati e gli impianti situati lungo il BR, vanno osservate le disposizioni di sicurezza ai sensi dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie. I progetti vanno sottoposti alle FFS in applicazione dell'articolo 18m della LFerr.
- 4.10 Le cisterne possono essere costruite, esercite e mantenute soltanto osservando le prescrizioni speciali. Gli atti legislativi / i regolamenti determinanti possono essere richiesti all'autorità di vigilanza competente o al partner contrattuale (ferrovia); è possibile trovarli anche sul seguente sito Internet: [www.sbb.ch/anschlussgleise](http://www.sbb.ch/anschlussgleise)

- 4.11 In base all'articolo 6 della LBR, una planimetria è parte integrante del contratto di raccordo e informa sui terreni interessati dal binario di raccordo, sul punto di congiunzione come pure sull'ubicazione di importanti strutture. Il piano deve inoltre descrivere i rapporti di proprietà. Per la stesura di tale piano, il raccordato dovrà mettere a disposizione delle FFS gratuitamente i piani dei progetti eseguiti in scala 1:1000 (file georeferenziato in base alla norma SIA 405).
- 4.12 Le FFS hanno sempre il diritto di controllare la costruzione e lo stato del binario di raccordo e di adottare ogni provvedimento necessario.

## **5. Impianti per l'immagazzinamento e il trasbordo di merci pericolose**

- 5.1 Il raccordato deve rispettare le prescrizioni ambientali della Confederazione nonché le eventuali normative dei Cantoni.
- 5.2 Ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, il binario di raccordo fa parte dell'azienda del raccordato.
- 5.3 Per il trasbordo di liquidi e gas infiammabili e per gli impianti necessari per farlo nell'ambito degli impianti ferroviari, vanno osservate le relative direttive in vigore. Tali direttive per le cisterne possono essere richiesti all'autorità di vigilanza competente o al partner contrattuale (ferrovia); è possibile trovarli anche sul seguente sito Internet: [www.sbb.ch/anschlussgleise](http://www.sbb.ch/anschlussgleise)

## **6. Utilizzo del BR da parte delle FFS**

- 6.1 Alle FFS è consentito di utilizzare il binario di raccordo a proprio rischio, in casi eccezionali, per un periodo limitato e gratuitamente per:
- a) il ricovero di carri, previo accordo con il raccordato
  - b) movimenti di manovra
  - c) corse di treni
- In questi casi, lo svolgimento dell'esercizio sul BR e sugli impianti che esso serve non dovrà essere disturbato.
- 6.2 In caso di utilizzo regolare o prolungato sarà messo a punto un accordo distinto con il raccordato.

## **7. Esercizio del BR**

### **7.1 Principio**

- 7.1.1 L'esercizio dei BR spetta al raccordato
- 7.1.2 Le unità operative del raccordato incaricate dell'esercizio avranno cura che il BR possa essere utilizzato in modo sicuro e senza intralci da parte dell'impresa di trasporto ferroviario. Dette unità dovranno inoltre osservare le disposizioni delle FFS o dell'autorità di sorveglianza in materia di sicurezza dell'esercizio.
- 7.1.3 Per quanto riguarda l'esercizio del BR, si applicano le Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT). All'occorrenza, su richiesta del raccordato o di un'impresa di trasporto ferroviario, nel quadro delle PCT, le ferrovie possono emanare ulteriori prescrizioni di servizio e di sicurezza. Tali

prescrizioni dovranno essere sottoposte per conoscenza all'autorità di vigilanza, prima della loro entrata in vigore.

7.1.4 Il personale addetto all'esercizio del BR deve possedere i regolamenti, le istruzioni e le prescrizioni di servizio e di sicurezza vigenti ed è soggetto, per quel che riguarda i contenuti di tali documenti, ai controlli degli organi di vigilanza competenti.

7.1.5 Il raccordato è responsabile in particolare per

- a) l'osservazione di una distanza di almeno 2.50 m da ambo i lati dell'asse del binario durante il ricovero di veicoli e di oggetti e durante la messa a punto di installazioni che non richiedono l'approvazione secondo la cifra 4.1. Al fine di mettere otticamente in risalto tale distanza e a tutela del raccordato e di altri utenti dell'area occorre collocare da entrambi i lati del binario ricoperto una marcatura (linea) gialla e larga circa 15 cm. Il raccordato è inoltre obbligato a rendere attenti i potenziali utenti sulle vigenti prescrizioni. Per quanto possibile, si farà capo a divieti dell'autorità giudiziaria, nell'intenzione di limitare la cerchia degli utenti e quindi contenere il rischio di collisioni
- b) la sorveglianza del traffico stradale sui passaggi pedonali, stradali e sulle piazze
- c) l'assicurazione delle porte per i binari e per i capannoni, degli impianti di gru e delle strutture di trasbordo fisse o mobili
- d) lo sgombero della neve e del ghiaccio, di materiali di qualsiasi genere, la diserbatura rispettosa dell'ambiente, la pulizia delle scanalature per i bordini del cerchione e la manutenzione dei sentieri.

## 7.2 **Pericoli della corrente elettrica**

7.2.1 La linea di contatto va considerata sempre sotto tensione.

7.2.2 L'inserimento e il disinserimento della linea di contatto, come pure la posa e la rimozione dell'asta di messa a terra spettano alle FFS, oppure a soggetti terzi, istruiti in base alla cifra 7.1.4 ed esaminati.

## 7.3 **Azionamento e cura degli impianti di sicurezza**

7.3.1 Gli impianti di sicurezza del raccordato centralizzati negli apparecchi centrali delle FFS, in particolare gli scambi di collegamento alla rete, vengono azionati, puliti e lubrificati dalle FFS o da terzi da esse incaricati.

7.3.2 L'azionamento, la pulizia e la lubrificazione dei restanti impianti di sicurezza spettano al raccordato.

## 7.4 **Diritto di accesso a zone non pubbliche**

7.4.1 L'accesso a zone non pubbliche di entrambe le parti contraenti deve essere autorizzato.

## 7.5 **Annuncio di difetti, danni e irregolarità**

7.5.1 Le parti contraenti hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla controparte ogni irregolarità che si produce sul BR. Tale obbligo vige senza tenere conto del fatto che i danni ai carri, ai mezzi di carico, agli impianti del BR o a quelli ferroviari (rete FFS) siano riconoscibili o no.

## 7.6 Istruzione del personale

7.6.1 L'istruzione e la formazione continua del proprio personale spettano di regola al raccordato. L'autorità di vigilanza sorveglia la formazione ferroviaria del personale del raccordato e del coutente (si vedano anche le direttive relative all'istruzione e alla formazione continua nonché all'esame d'idoneità del personale privato di locomotiva e di manovra dei raccordati). Esse controllano periodicamente l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza e dell'esercizio ferroviario da parte del personale. Quanto all'esercizio ferroviario, il raccordato deve impiegare esclusivamente persone preparate ed esaminate. Le spese della formazione vanno a carico del raccordato o del coutente.

## 7.7 Autorizzazione d'esercizio

7.7.1 I BR nuovi o ristrutturati e i mezzi d'esercizio possono essere attivati soltanto con l'autorizzazione dell'autorità vigilante. La domande per ottenere l'autorizzazione di esercizio va inoltrata all'autorità vigilante almeno tre mesi prima della prevista attivazione.

7.7.2 L'autorizzazione può essere revocata qualora la sicurezza dell'esercizio non sia più garantita, e segnatamente qualora il BR si trovi in uno stato inadeguato.

## 8. Adattamento e soppressione di dispositivi di raccordo

8.1 Se non concordato diversamente, nell'arco di 6 mesi dallo scioglimento del contratto, gli impianti ubicati sul territorio delle FFS devono essere eliminati dal raccordato. Ove sia stato concordato un limite di rinaturalizzazione diverso, il raccordato ha comunque l'obbligo di provvedere al mantenimento degli impianti e alla successiva rinaturalizzazione. Tali spese possono essere indennizzate anche precedentemente.

8.1.1 Su richiesta delle FFS, il raccordato, in caso di soppressione del raccordo, dovrà addurre a proprie spese una conferma comprovante che le aree interessate non siano inquinate. Il risanamento di eventuali siti contaminati si basa sulle disposizioni legislative vigenti.

8.1.2 Le componenti d'impianto situate al di fuori del territorio ferroviario spettano alle FFS.

8.1.3 Le componenti d'impianto appartenenti al raccordato e realizzate sul territorio ferroviario diventano, contro indennizzo, proprietà delle FFS in caso di ulteriore utilizzo da parte della ferrovia.

8.2 Se il dispositivo di raccordo viene soppresso su incarico del raccordato, le FFS mettono a disposizione gratuitamente il materiale necessario al ripristino. Le ulteriori spese vanno a carico del raccordato.

## 9. Responsabilità

### 9.1 Rapporti di responsabilità tra le FFS e il raccordato

9.1.1 Le normative relative alla responsabilità delle presenti Condizioni generali disciplinano, per quanto riguarda i danni, soltanto la responsabilità verso l'interno. Verso l'esterno, la responsabilità si basa sulle disposizioni legislative in vigore.

9.1.2 Ciascuna delle parti contraenti risponde dei danni provocati durante l'esercizio o a causa dell'omissione degli obblighi imposti dalla legge o di quelli contrattuali. Rimangono riservati i casi di forza maggiore, colpa propria comprovata del danneggiato e colpa comprovata di terzi di cui non deve rispondere una delle parti contraenti.

9.1.3 La parte contraente con responsabilità verso l'interno risarcisce nell'ambito delle presenti Condizioni generali l'altra parte contraente in caso di pretese avanzate da terzi. La parte contraente oggetto delle pretese coinvolge la parte contraente responsabile nella liquidazione del danno.

9.1.4 Per quanto la legge non preveda una responsabilità per puri danni patrimoniali, questi ne restano esclusi.

## 9.2 **Responsabilità nei riguardi di imprese di trasporto**

9.2.1 La responsabilità nei riguardi delle imprese di trasporto che usufruiscono dell'infrastruttura scaturisce dalle disposizioni contenute nell'accordo sull'accesso alla rete, rispettivamente dal contratto stipulato con l'impresa di trasporto.

9.2.2 Il raccordato è responsabile nei confronti dell'impresa di trasporto in caso di inosservanza degli obblighi legali e contrattuali.

## 10. **Protezione giuridica**

La protezione giuridica è disciplinata dall'art. 21 LBR.

## 11. **Tasse**

Le FFS, quale autorità di vigilanza, riscuotono tasse per le seguenti prestazioni in base all'articolo 44 dell'ordinanza sulle tasse UFT:

- a) approvazione dei piani di utilizzazione o del permesso di costruzione;
- b) rilascio della concessione per l'esercizio (autorizzazione per impianti nuovi o modificati).